

OGGETTO	Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro nonché di plastica o in lattine, sigillate o con il tappo, dalle ore 19.00 del giorno 31 Dicembre 2025 alle ore 02.00 del giorno 1 Gennaio 2026 nelle vie interessate dallo svolgimento della manifestazione denominata "CAPODANNO IN PIAZZA".
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale Comandante

IL SINDACO

premesso che P.zza Stradivari e zone limitrofe saranno interessate il giorno 31 Dicembre 2025 dallo svolgimento della manifestazione denominata "CAPODANNO IN PIAZZA";

preso atto che l'evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico;

atteso che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita di bevande in genere;

tenuto conto delle indicazioni emanate dalla Questura di Cremona - autorità di pubblica sicurezza - ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Visti

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
- la legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

ORDINA

dalle ore 19.00 del giorno 31 Dicembre 2025 alle ore 02.00 del giorno 1 Gennaio 2026 e comunque fino alla fine della manifestazione, il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro nonché in bottiglie di plastica o lattine sigillate o con il tappo presso i pubblici esercizi ed attività commerciali aventi sede nelle seguenti vie e piazze: piazza del Comune, piazza Stradivari, piazza della Pace, corso Vittorio Emanuele II (da via Verdi a via Ponchielli), via Monteverdi, via Lombardini, via Beltrami, via Gonfalonieri, via Solferino, via Bordigallo, largo Boccaccino, piazza S.A.M. Zaccaria, via Baldesio, via Gramsci, via Capitano del Popolo, via Mercatello.

AVVERTE

che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**

RICORDA

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Cremona

Settore proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando di Polizia Locale con sede in piazza Libertà n. 20

Responsabile del procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca Iubini

Autorità a cui è possibile ricorrere. Contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02/07/2021 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

DEMANDA

agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree e strade indicate nel presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02/07/2021 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**